



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori ALBERTI CASELLATI, MARIN, PICCOLI, DALLA TOR,  
ZANETTIN, BONFRISCO, CARIDI e D’ASCOLA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013**

Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali  
a sostegno delle manifestazioni culturali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si propone di rendere integralmente deducibili dal reddito complessivo, sia delle persone fisiche che delle imprese, gli oneri per le erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali. Ciò al fine di integrare quanto già previsto nel testo unico delle imposte sui redditi, che non contempla la deducibilità di questo genere di liberalità.

In particolare, l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, introduce nel testo unico delle imposte sui redditi una disposizione (articolo 10-bis) volta a prevedere che dal reddito complessivo possano essere dedotte dal contribuente anche le liberalità erogate a soggetti che organizzano eventi culturali, musicali, artistici e turistici, comprese altresì le erogazioni per mostre ed esposizioni.

Si ritiene questa disposizione di notevole importanza, in quanto tendente ad implementare le liberalità a sostegno della cultura in generale e dell'organizzazione di eventi culturali, musicali, artistici e turistici in particolare, settore sensibilmente penalizzato dalla carenza di fondi statali.

Tale situazione ha altresì generato un decremento degli eventi culturali e una *deminutio* dei posti di lavoro in un settore strategico per lo sviluppo e la crescita del Paese.

I commi da 2 a 5 del medesimo articolo 1 recano la copertura finanziaria del disegno di legge.

In particolare, al comma 2 si prevede che, a decorrere dall'anno 2013, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione - come individuate dall'Istituto nazionale di statistica, incluse le autorità indipendenti

- non possano effettuare spese superiori al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio di autovetture, oltreché per il rimborso di spese taxi.

Unica deroga al dettato normativo per il solo anno 2013 viene prevista per i contratti pluriennali già in essere. Viceversa, dall'applicazione della disposizione vengono escluse le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Viene altresì previsto che i contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della legge possano essere ceduti alle Forze di polizia, anche senza l'assenso del contraente privato, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie fino alla scadenza del contratto.

Viene poi specificato, al comma 3, che l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo deve avvenire per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione dei commi 2 e 3 comporta una valutazione ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Il disegno di legge in esame, infine, in conseguenza della riduzione del parco auto, dispone che il personale con mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, venga reimpiegato con decorrenza immediata dalle amministrazioni di appartenenza, mentre il restante personale dovrà essere riassegnato a mansioni differenti, comunque equivalenti alle precedenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (*Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali*). - 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1».

2. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di

tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto.

3. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare.

4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento.